

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MORTARA, PARONA ED ALBONESE PER LO
SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA
DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

Addi _____ del mese di _____ dell'anno _____ presso la residenza municipale di Mortara fra i signori:

- FACCHINOTTI Marco nato a Milano il 22.09.1954 in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Mortara, autorizzato ad intervenire al presente atto in esecuzione alla delibera di Consiglio Comunale nr. ____ del _____;
- LORENA Marco in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Parona, autorizzato ad intervenire al presente atto in esecuzione alla delibera Consiglio Comunale nr. ____ del _____;
- BAZZANO Andrea, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Albonese, autorizzato ad intervenire al presente atto in esecuzione alla delibera Consiglio Comunale nr. ____ del _____;

PREMESSO

- che la legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 recante “disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza” in conformità all’art. 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione, disciplina l’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale e detta norme per la promozione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale.
- che la norma regionale, fra le azioni che volte al conseguimento di un’ordinata e civile convivenza nel territorio anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità ed inciviltà diffusa, privilegia:
 - le azioni integrate di natura preventiva;
 - pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno;
 - educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità;
 - contrasto della recidiva nei comportamenti criminosi;
 - promozione delle forme associative fra i quali le convenzioni fra i Comuni;
 - sicurezza stradale e ambientale.

Nell’ambito delle forme associative tra Comuni la Regione incentiva:

- azioni volte al controllo del territorio con particolare riferimento ai fenomeni di criminalità e forme di supporto ad attività ausiliare di pubblica sicurezza;
- realizzazione ed utilizzo di sistemi informativi e di tecnologie integrate;
- sviluppo di moduli organizzativi dell’attività di polizia locale che comprendono attività sinergiche di personale fra enti diversi;

- monitoraggio di aree problematiche che maggiormente richiedono l'azione coordinata di più soggetti pubblici, fra cui le violenze e le violenze sessuali, la violenza familiare e la violenza sui minori, i conflitti culturali ed etnici nonché la tossicodipendenza;
- attività di formazione e di addestramento integrate rivolte agli operatori della forza di polizia locale;
- che è interesse fra i Comuni in oggetto (Mortara dispone già di un proprio corpo di P.L. autonomo), sperimentare e promuovere una forma associativa che possa sviluppare un sistema integrato di polizia intercomunale per rispondere in modo più efficace e tempestivo alle esigenze di sicurezza dei cittadini mediante la creazione di una struttura in grado di coprire più realtà vicine in modo uniforme e favorire nel prossimo futuro la creazione di una unica centrale operativa idonea a monitorare il territorio della Lomellina.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

I Comuni convengono e stipulano la seguente convenzione per lo svolgimento, con le modalità coordinate ed associative ed ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, delle funzioni riconducibili al servizio di Polizia locale come nel seguente accordo.

Art. 1 - Oggetto e fine

La finalità del presente accordo risiede nell'attivare nel bacino territoriale della Lomellina una forma associativa che possa sviluppare un sistema integrato di polizia intercomunale per rispondere in modo efficace e tempestivo alle esigenze di sicurezza dei cittadini mediante la creazione di una struttura e l'esercizio di attività sinergiche tra le forze di polizia locali che possa sviluppare, in futuro, un'unica centrale operativa di coordinamento del Servizio Intercomunale in un'ottica di sviluppo dello standard qualitativo e quantitativo del servizio erogato correlato anche alla programmazione di incremento della pianta organica.

Le attività comprendono:

- controllo del traffico e della viabilità;
- azioni volte al controllo del territorio con particolare riferimento ai fenomeni di criminalità e forme di supporto ad attività di pubblica sicurezza;
- azioni operative sinergiche fra le polizie locali dei tre Enti facenti parte dell'accordo con particolare riferimento ai conflitti culturali, etnici e di tossicodipendenza;
- realizzazione ed utilizzo di sistemi informativi e tecnologie integrate (videosorveglianza, banche dati comuni, internet, connessioni a banda larga, utilizzo del posto di fotosegnalmento del Comune di Mortara);
- attività di formazione e di addestramento integrate rivolte agli operatori di polizia locale;
- di tavoli di confronto operativi fra gli agenti dei Comuni interessati e dei corpi di polizia.

Per quanto riguarda il ruolo della Polizia Intercomunale vengono indicati i seguenti obiettivi:

- controllo del traffico e della viabilità coniugando in modo corretto educazione e prevenzione con la necessaria azione sanzionatoria e repressiva;
- attività sussidiarie alle forze dell'ordine in materia di pubblica sicurezza con una presenza capillare e costante sul territorio anche attraverso programmi definiti dalle amministrazioni comunali;
- liberare progressivamente risorse umane da compiti burocratici amministrativi e da improprie funzioni assistenziali per una più forte presenza tra i cittadini durante tutto l'arco

della giornata con sperimentazione ed uso di moderne tecnologie sia per il monitoraggio del territorio che per specifiche azioni di controllo del traffico e della viabilità;

I Funzionari e gli agenti di Polizia Locale dotati di qualifica di P.S. sono autorizzati, quando effettuano i servizi disciplinati dalla convenzione, a portare l'arma in dotazione anche fuori del territorio del Comune di appartenenza come previsto dall'art. 9 del Decreto del Ministero dell'Interno 04.03.1987, n. 145.

Art. 2 - Individuazione del Comune capofila

Il ruolo e le funzioni del Comune Capofila sono attribuite al Comune di Mortara.

Il Sindaco dell'Ente Capofila, con le procedure di cui all'art.6, nomina formalmente il Funzionario incaricato quale Responsabile del Servizio svolto in forma associata per l'esecuzione della convenzione che adotterà i relativi atti gestionali; in sede di nomina la relativa indennità di posizione, in ragione della maggiore complessità organizzativa e gestionale della funzione, potrà essere incrementata e il relativo onere sarà per il 100 % a carico del Comune di Parona.

Art. 3 - Modalità operative

I Comuni di Mortara, Parona e Albonese, ai sensi dell'art. 30 D. L.vo 18.8.2000 n. 267, svolgeranno in regime di convenzione le funzioni ed i compiti inerenti all'espletamento del servizio di Polizia Locale ed altri eventuali servizi assimilabili ed omogenei (anche disgiunti) dei due Enti avvalendosi entrambi della figura del Responsabile del Servizio svolto in forma associata, incaricato dal Sindaco del Comune capo convenzione di Mortara, individuato tra il personale dei servizi di Polizia Locale dei tre Enti in possesso dei requisiti giuridici e professionali ed in posizione apicale, così come previsto dal C.C.N.L. Comparto Regioni ed Enti Locali a cui verranno conferiti i compiti e le funzioni previste dall'articolo 107 del T.U.E.L e dei rispettivi regolamenti comunali di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Per il coordinamento dei servizi il sopracitato Funzionario si avvarrà del personale inserito nelle strutture dei servizi/uffici dei tre Comuni come previsto dalle rispettive piante organiche.

Il Comune di Mortara a fronte delle risorse economiche conferite da parte degli altri Comuni convenzionati si impegna a garantire un servizio quotidiano di controllo del territorio, con veicolo di servizio, all'interno di tutti i Comuni convenzionati. Il servizio offerto, compatibilmente con la disponibilità di personale, dovrà garantire un passaggio per turno di servizio di una pattuglia della Polizia Locale di Mortara, inoltre in caso di emergenza operativa, compatibilmente alle risorse disponibili e non impegnate, sarà garantito un servizio di pronto intervento, su chiamata alla centrale operativa della Polizia Locale di Mortara. Per tale servizio si quantificano nr. 6 (sei) ore a settimana, 3 (tre) ore per operatore di polizia locale impegnato nel servizio di pattuglia. Per un totale di 312 (trecentododici) ore di servizio ordinario, in ragione di anno, i cui oneri verranno rimborsati semestralmente al Comune di Mortara in ragione di 2/3 per il Comune di Parona ed 1/3 per il Comune di Albonese.

Per la completa realizzazione della convenzione, il Comune di Mortara, in qualità di comune capofila, pone a disposizione i veicoli di servizio, le attrezzature in dotazione ed i servizi accessori relativi e per tale ragione i comuni convenzionati si impegnano a corrispondere al Comune di Mortara la ulteriore somma annua di euro 1.500,00 (millecinquecento) a titolo di rimborso, da

suddividersi in 1.000,00 (mille) euro per il Comune di Parona ed in 500,00 (cinquecento) euro per il Comune di Albonese.

I comuni convenzionati, nell'ambito delle proprie specifiche competenze ed autonome risorse finanziarie, potranno organizzare specifici progetti mirati al controllo del territorio, commercio, edilizia, controllo di cittadini stranieri e comunitari, oppure specifici servizi in occasione di manifestazioni o sagre attraverso la realizzazione di servizi straordinari da svolgersi al di fuori degli ordinari orari di servizio, con oneri a carico e direttamente erogati dal Comune promotore

Le specifiche tecniche attinenti la completa gestione e realizzazione del servizio di polizia locale nonché gli eventuali obbiettivi particolari che i Sindaci dei comuni aderenti si prefiggono di realizzare attraverso tale convenzione, andranno concordati con il Responsabile del servizio intercomunale.

I Comuni aderenti si impegnano altresì a fornire la modulistica necessaria all'espletamento del servizio ed a gestire le notifiche degli accertamenti di violazione.

Gli addetti alla Polizia Locale impiegati in servizio su tutto il territorio interessato dal presente accordo, sono sottoposti di volta in volta all'autorità del Sindaco del Comune dell'Associazione nel quale si trovano ad operare.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate nell'ambito della predetta convenzione saranno di competenza del comune ove queste sono state accertate.

Art. 4 - Trattamento economico e giuridico

Lo stato giuridico ed il trattamento economico spettante ai dipendenti è disciplinato dalle leggi e dagli accordi collettivi nazionali e locali in vigore.

Al Funzionario incaricato quale titolare della Responsabilità del servizio svolto in forma associata, spetta il trattamento economico fissato dalle fonti normative predette per i dipendenti inquadrati nella categoria D e, pertanto, lo stipendio in godimento, l'indennità di posizione e di risultato di cui all'art. 10 del C.C.N.L. del 25.02.1999 oltre a quanto disposto dall'art. 14 CCNL del 22.01.2004.

Art. 5 - Rapporti finanziari

Ogni comune provvederà direttamente al pagamento della retribuzione spettante ai propri dipendenti nonché il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali comprese le indennità di posizione e di risultato che verranno erogate, nella misura stabilita in conformità delle vigenti norme contrattuali di comparto.

Il rendiconto delle spese ed il relativo conguaglio delle ore di servizio prestate di cui al precedente articolo 3 avverrà con cadenza semestrale ed i Comuni di Parona ed Albonese provvederanno alla liquidazione ed al pagamento delle quote di loro spettanza entro 20 giorni dal ricevimento del rendiconto stesso.

Art. 6 - Forme di consultazione fra gli Enti

E' istituita la conferenza dei Sindaci composta dai Sindaci o Assessori delegati degli Enti Convenzionati.

La Conferenza ha le seguenti competenze:

- fornisce indirizzi per la nomina del comandante del servizio associato e del vice comandante, le cui formali nomine spettano al Sindaco del Comune Capo-convenzione;
- approva il piano annuale per gli indirizzi di gestione del servizio;

- esprime il proprio parere in ordine all'eventuale richiesta di adesione alla convenzione da parte di altri Comuni;
- determina annualmente la quota a carico di ciascun Ente associato per le spese di funzionamento e per gli acquisti di beni mobili ed immobili con vincolo di destinazione all'attività associata ivi compresi gli investimenti assistiti con contributo a carico dello Stato o della Regione;
- definisce con apposito verbale, in caso di risoluzione della convenzione, l'assegnazione dei beni mobili ed immobili acquistati con espresso vincolo di destinazione all'attività associata.

In relazione al disposto dell'art. 30, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, i Sindaci (o Assessori delegati) degli Enti contraenti, per la composizione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere sul servizio convenzionato, provvederanno a riunirsi presso la sede del Comune capo convenzione (Conferenza dei Sindaci).

Delle sedute della Conferenza dovrà essere redatto, a cura del Responsabile del Servizio Convenzionato (ovvero del Segretario del Comune Capo-Convenzione ove il Responsabile si trovi in posizione di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto alle questioni trattate), apposito verbale sottoscritto dai Sindaci.

La mancata composizione delle controversie determinerà l'attivazione delle procedure di scioglimento della collaborazione di cui all'articolo 7.

Art. 7 - Durata della convenzione

La presente convenzione decorrerà dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata sino al 31.12.2017 e potrà essere eventualmente rinnovata con apposito atto deliberativo.

La cessazione della gestione associata potrà essere richiesta in qualsiasi momento da un Comune con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale. In questo caso la cessazione del rapporto fra il Comune richiedente e gli altri Enti, avrà decorrenza dalla data concordata e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione all'Ente capofila della deliberazione di recesso esecutiva.

Art. 8 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni generali di legge e di regolamento vigenti in materia e le norme del C.C.N.L. di comparto.

Il presente atto viene stipulato sotto forma di scrittura privata e sarà registrato solo in caso d'uso.

La presente convenzione è trasmessa al Prefetto di Pavia per i provvedimenti di competenza.

IL SINDACO DEL COMUNE DI MORTARA
(Marco FACCHINOTTI)

IL SINDACO DEL COMUNE DI PARONA
(Marco LORENA)

IL SINDACO DEL COMUNE DI ALBONESE
(Andrea BAZZANO)